

Ord. n. *21/11*

Pubbl. n. *636/11*

**ORDINANZA DETERMINAZIONE ORARI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
MESE GENNAIO 2012**

IL SINDACO

Visto l'art.11 del Decreto Leg.vo n. 114 del 31.3.98 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in esecuzione di quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto leg.vo 267/00;

Visto l'art. 13 della L.R. n. 10 del 6.4.2001 che prescrive il raccordo degli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

Visto la DGR 20.7.01 n. 1902 e sue modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 23 del 14.12.2010 vigente per l'anno 2011;

Sentite le Associazioni di categoria, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali;

Visto il D.Legge n. 201 del 6.12.2011 convertito nella legge n.214 del 22.12.2011, in vigore dal 28.12.2011, di liberalizzazione degli orari e la legge regionale in materia approvata in Consiglio Regionale in data 21.12.2011, non ancora pubblicata sul Bur;

Vista l'ordinanza n. 20/11 adottata in data 29.12.2011 relativamente agli orari del commercio in sede fissa con validità solo per il mese di Gennaio 2012 e con riserva di successiva integrazione per la rimanente parte dell'anno a seguito valutazioni da effettuare ai sensi della recente normativa statale e regionale in materia;

Visto il decreto Leg.vo n. 267/2000;

ORDINA

l'osservanza delle seguenti disposizioni:

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLTO IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio al dettaglio svolto in forma itinerante, nei posteggi isolati e nei posteggi stagionali può essere svolto nella fascia oraria compresa tra le **ore 7.00** e le **ore 22.00**.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare il proprio orario non superando comunque il **limite delle tredici ore giornaliere**.

Unità organizzativa e Responsabile del Procedimento: Unità Commercio - Franceschi Bruna

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00
o su appuntamento



Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLTO NEI POSTEGGI ISOLATI E NEI POSTEGGI STAGIONALI

L'esercizio del commercio su posteggi isolati e nei posteggi stagionali deve essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, con obbligo di presenza:

posteggi isolati:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per il posteggio di vendita di prodotti ittici ubicato in **Via A. Rossi** nel giorno di Venerdì di ogni settimana;
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per il posteggio di vendita di prodotti ittici ubicato in **Via Della Provvidenza angolo Viale Po** nel giorno di Venerdì di ogni settimana;
- dalle ore 18.00 alle ore 20.00 per il posteggio di vendita di prodotti ittici ubicato in **Via della Provvidenza angolo Viale Po** nel giorno di Mercoledì di ogni settimana;
- dalle ore 8.00-13.00 nel posteggio di vendita di fiori e piante ubicato davanti il **Cimitero di Rubano/Sarmeola** nei giorni di Sabato e Domenica di ogni settimana;

posteggi stagionali:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei posteggi di vendita di frutta e verdura ubicati nel parcheggio del **Complesso Domino** dal Lunedì al Sabato di ogni settimana;

Norme comuni

1. L'esercente è tenuto ad osservare **la chiusura domenicale e festiva** dell'attività fatto salvo quanto previsto per il posteggio localizzato davanti al Cimitero di Rubano/Sarmeola.
2. La **chiusura infrasettimanale** di mezza giornata, applicabile per il commercio svolto in forma itinerante e su posteggi stagionali è così definita:
 - **Lunedì mattina o sabato pomeriggio obbligatoria** per il settore **non alimentare**
 - **Mercoledì pomeriggio facoltativa** per il settore **alimentare**.
3. E' data facoltà di esercizio nella giornata di chiusura infrasettimanale per il settore non alimentare svolto in forma itinerante e su posteggi stagionali :
 - quando ricorre nella settimana un giorno festivo oltre la domenica
4. E' prevista la facoltà di esercizio dell'attività nelle seguenti festività su tutto il territorio comunale:
 - **venerdì 6 gennaio**
 - **domenica 8 gennaio (prima domenica dopo inizio saldi invernali)**

VENDITA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli orari di svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante e su posteggi destinati agli imprenditori agricoli, è disciplinata dalle stesse disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche di cui al presente atto.

Unità organizzativa e Responsabile del Procedimento: Unità Commercio - Franceschi Bruna



Apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00

o su appuntamento

Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it

VENDITA NEL MERCATO SETTIMANALE

1. L'orario di vendita del mercato settimanale di Sarameola è quello determinato con apposita ordinanza del Sindaco.
2. E' vietato lo svolgimento del mercato in giorni festivi ai sensi della L.R. n. 10/01, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 3 e dalla normativa vigente in materia.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno viene predisposto il calendario annuale delle deroghe al divieto di svolgimento del mercato ricadente in giorni festivi relativamente all'anno successivo

DISPOSIZIONI SPECIALI

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività qualora siano svolte **in maniera esclusiva o prevalente**:

- Esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.

SANZIONI

Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto nel presente provvedimento. In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dal D. Leg. vo n. 114/998.

E' fatto obbligo ai commercianti su aree pubbliche titolari di posteggio isolato o di posteggio stagionale, nonché agli imprenditori agricoli titolari di posteggio stagionale di determinare il proprio orario di esercizio dell'attività ai sensi della presente ordinanza, di comunicarlo al Comune prima dell'inizio dell'attività e di rispettarlo.

Parimenti ogni variazione dello stesso deve essere preventivamente comunicato.

Quanto sopra al fine di verificare il rispetto di quanto determinato con il presente atto, oltre che consentire agli Organi di Vigilanza la rilevazione delle presenze effettuate sui posteggi ai sensi della vigente normativa.

La presente ordinanza ha validità per il mese di gennaio 2012 riservandoci di rideterminare le previsioni dell'anno 2012 in applicazione delle recenti norme statali e regionali.

Dalla Residenza Municipale, li 29 dicembre 2011



IL SINDACO
Gottardo Ottorino

Unità organizzativa e Responsabile del Procedimento: Unità Commercio - Franceschi Bruna



Apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 - 10.00
martedì e giovedì: 17.00 - 18.00

o su appuntamento

Via A. Rossi, 11 - 35030 Rubano - Padova - Tel. 049 8739222 Fax 049 8739245
C.F. 80009970288 - P. Iva 01740610280 - E-mail: puntosi@rubano.it